



Trova accogliamento da parte Anpal la richiesta di chiarezza dell'Ancl

Rifinanziato il bonus Sud

All'incentivo destinati altri 65 milioni di euro

Con un rifinanziamento pari a 65 milioni di euro l'Anpal ha nei giorni scorsi garantito la copertura finanziaria dell'Incentivo Occupazione Sud, per le ulteriori richieste dei datori di lavoro privati che perverranno all'Inps entro il 31 dicembre 2017. La richiesta di chiarezza dell'Ancl, attraverso la lettera inviata lo scorso 4 dicembre ai vertici di Anpal e Inps (e pubblicata a fianco), ha dunque trovato risposta. L'incentivo,

Dieci milioni di euro sono destinati alle regioni in transizione, mentre a quelle meno sviluppate andranno 55 milioni di euro

finanziato con le risorse del Fondo sociale europeo relative al Programma operativo nazionale Spao (Sistemi di politiche attive per l'occupazione), ha il fine di incentivare le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno. L'ammontare disponibile per l'anno in corso è pari a 30 milioni di euro per le Regioni «in transizione» (Abruzzo, Molise e Sardegna) e di 500 milioni di euro per Regioni «meno sviluppate» (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). Il rifinanziamento ora disposto dall'Anpal aggiunge rispettivamente 10 milioni di euro per le Regioni «in transizione» e 55 milioni di euro per le Regioni «meno

sviluppate». Nello specifico, il bonus Sud è rivolto ai datori di lavoro privati che assumano giovani disoccupati di età compresa tra i 16 e i 24 anni oppure lavoratori con almeno 25 anni di età privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. L'incentivo si sostanzia in una decontribuzione nel limite

massimo di 8.060 euro per lavoratore assunto, da fruire nell'arco di 12 mensilità a partire dalla data di assunzione. Al 30 novembre 2017, grazie al bonus Sud sono state assunte 113.495 persone, tutte a tempo indeterminato. Nel 73,2% dei casi si tratta di nuovi contratti a tempo indeterminato, nel 21,6% di trasformazioni da tempo determinato e nel 5,2% di nuovi contratti di apprendistato.

Pagina a cura
DELL'UFFICIO STAMPA
E RELAZIONI ESTERNE
DELL'ANCL,
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONSULENTI DEL LAVORO
Tel: 06/5415742
www.anclsu.com

La lettera inviata all'Agenzia e all'Inps

Pubblichiamo il testo della lettera inviata lo scorso 4 dicembre dal presidente dell'Ancl all'Anpal, e all'Inps in merito all'«Esaurimento somme a disposizione per Incentivo Occupazione Sud. Agevolazione d.d. n. 367 del 16/11/2016. Richiesta informazioni rifinanziamento misura»

Preg.mo dott Pirrone, come appreso dal portale Inps dedicato alla procedura per la richiesta di assegnazione fondi per l'agevolazione in oggetto e così come segnalato da centinaia di colleghi, Le evidenziamo che sin dallo scorso 20 novembre, le somme stanziate per l'incentivo in oggetto si sarebbero esaurite.

Purtroppo, da parte dell'Agenzia da Lei diretta, non vi è alcuna comunicazione ufficiale rispetto a tale, sostanziale, cessazione anticipata dell'incentivo e, conseguentemente, molti datori di lavoro e consulenti del lavoro effettuano le loro valutazioni rispetto alla possibilità di assumere lavoratori, in uno stato di totale incertezza rispetto alla presenza, o meno, dell'incentivo.

Con i chiarimenti che questa Associazione Le aveva chiesto in occasione dell'avvio e definizione delle modalità di concessione di questo incentivo, Lei aveva fornito forti rassicurazioni sia rispetto alla ampia dotazione finanziaria destinata a coprire l'agevolazione e sia rispetto alla concreta possibilità di «rifinanziare» l'intervento nel caso in cui le assunzioni avessero superato le previsioni (rischio evidenziato nella nota di questa Associazione).

Pare interessante segnalare la circostanza che, sul sito dell'Agenzia da Lei diretta, in data 20 novembre è stata pubblicata una

nota di aggiornamento e analisi relativa all'incentivo Occupazione Sud e all'incentivo Occupazione Giovani al 31/10/2017; in tale disamina non si fa cenno all'esaurimento delle risorse che, da quanto ci risulta, è intervenuto proprio dalla data del 20 novembre scorso e sarebbe stato facilmente desumibile da una semplice stima e valutazione del trend delle assunzioni e degli importi richiesti.

In ragione di quanto sopra e di quanto risulta sul portale dell'Inps, La preghiamo di volerci fornire riscontro alla presente, avendo cura di indicarci le soluzioni che l'Agenzia intende adottare per rifinanziare la misura e per risolvere l'imbarazzante situazione che lascia «sospesi» migliaia di datori di lavoro che hanno proceduto o hanno intenzione di procedere a nuove assunzioni.

La preghiamo di evitare la ordinaria riflessione legata alla circostanza che, il datore di lavoro sapeva già di non poter ricevere l'incentivo, se la procedura non avesse assegnato i fondi, in quanto il corretto dimensionamento del capitolo e la eventuale disponibilità di altri fondi a disposizione, sono stati sempre da Voi sostenuti e pertanto le aziende hanno programmato le assunzioni avendo come termine ultimo per la richiesta di incentivo il 31/12/2017 e mai immaginando di doversi fermare due mesi prima e limitarsi nelle proposte per nuove opportunità di lavoro agevolate.

Auspucando una celere risposta alla presente (evitando il ripetersi del ritardo di riscontro attuato con la Vostra nota protocollo n. 0003016.13-03-2017), Le porgiamo cordiali saluti.

Il presidente
Dario Montanaro

IL PAGAMENTO ENTRO IL 27 DICEMBRE

Contribuenti alla cassa per l'acconto Iva

Entro il prossimo 27 dicembre 2017 i contribuenti dovranno effettuare il pagamento dell'acconto Iva 2017 che potranno poi scomputare dall'imposta dovuta risultante dalla liquidazione effettuata per il mese di dicembre per i contribuenti mensili (da pagare entro il 16 gennaio 2018) ovvero per il quarto trimestre 2017 per i contribuenti trimestrali speciali (scadenza al 16 febbraio 2018), o dalla liquidazione annuale per l'anno 2016 per i contribuenti trimestrali su opzione (pagamento entro il 16 marzo 2018). Il versamento dell'acconto Iva va effettuato utilizzando il modello di pagamento F24 con i seguenti codici tributo: «6013» per i contribuenti mensili e «6035» per quelli trimestrali con l'indicazione dell'anno «2017». L'importo dell'acconto Iva non può essere rateizzato ma è compensabile con altri crediti tributari e contributivi (in caso di carenza versamento è applicabile la procedura del ravvedimento operoso).

Sono esclusi dall'adempimento i seguenti soggetti: a) soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2017 o che hanno cessato l'attività entro il 30/9/2017 se trimestrali o entro il 30/11/2017 se mensili; b) soggetti che nel mese di dicembre 2016 o nel quarto trimestre 2016 hanno chiuso il periodo con un

credito Iva ovvero che prevedono di risultare a credito per il quarto trimestre 2017 o per il mese di dicembre 2017; c) contribuenti minimi: ovvero coloro che nel 2016 hanno adottato il regime dei minimi o che nel 2017 sono usciti dal regime dei minimi avendo optato per il regime ordinario; d) soggetti che adottano il regime forfetario di cui alla legge n.190-2014: ovvero coloro che hanno utilizzato tale regime nel 2016 e che ne sono usciti nell'anno 2017; e) imprese agricole con volume d'affari annuo inferiore ai 7.000 euro; g) imprese che esercitano attività di intrattenimento di cui all'art. 74, comma 6 del dpr n. 633/72; f) associazioni che applicano il regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991; g) soggetti che devono versare un importo inferiore ai 103,29 euro; h) soggetti che hanno effettuato operazioni attive esclusivamente nei riguardi della pubblica amministrazione con il sistema di «split payment».

Il calcolo può essere effettuato attraverso le seguenti modalità operative:

1) metodo storico: la misura dell'acconto è pari all'88% del saldo a debito relativo al periodo precedente individuato sulla base della periodicità di liquidazione adottata dal contribuente;

2) metodo previsionale: si versa l'88% dell'Iva effettivamente dovuta sul mese di dicembre 2017 o sul quarto trimestre 2017 (calcolo difficile con il rischio di versare un acconto di valore inferiore al dovuto);

3) metodo delle operazioni effettuate: si versa il 100% dell'Iva a debito dovuta in riferimento alle operazioni effettuate fino al 20/12/2017 (occorre considerare l'Iva a debito e a credito relativa alle operazioni annotate dall'1/12 al 20/12/2017 (se contribuenti con liquidazione mensile) ovvero dall'1/10 al 20/12/2017 (nel caso di contribuenti con liquidazione trimestrale) e, ai fini di un calcolo corretto, bisogna considerare anche l'Iva relativa agli acquisti e alle vendite effettuate ma non ancora fatturate e/o registrate).

In caso di variazione del regime di liquidazione Iva durante l'anno (da trimestrale a mensile o viceversa) per la determinazione della base di calcolo su cui applicare la percentuale dell'88% occorre procedere nel seguente modo:

1) passaggio dal regime trimestrale al regime mensile: il contribuente deve versare con il «dato storico» 1/3 dell'imposta versata in sede di dichiarazione Iva 2017 (4° trimestre 2016); 2) passaggio dal regime mensile al

regime trimestrale: il «dato storico» del 2016 è rappresentato da quanto versato nei mesi di ottobre-novembre-dicembre 2016. Come disposto dalla normativa di cui al decreto legislativo n. 158-2015 il reato per l'omesso versamento dell'Iva a debito è stato innalzato da euro 50.000 a euro 250.000 per ciascun periodo d'imposta. Tale reato prevede la reclusione da 6 mesi a 2 anni per coloro che, entro il termine previsto per il versamento dell'acconto Iva per il periodo d'imposta successivo, omettono di versare l'Iva dovuta in base alla dichiarazione Iva annuale se di ammontare superiore a 250.000 euro per periodo d'imposta. Occorre ribadire che il reato non sussiste se entro il termine per il versamento dell'acconto Iva il contribuente provvede a ridurre il debito Iva al di sotto della soglia penalmente rilevante ovvero euro 250.000 e che il contribuente non è punibile ai sensi dell'art. 10-ter del decreto legislativo n. 74/2000 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede all'integrale pagamento di quanto dovuto all'erario, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento e al ravvedimento operoso.

Celeste Vivenci